

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 856)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1959  
(V. Stampato n. 1681)*

**presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

**col Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

**e col Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 9 DICEMBRE 1959

**Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla  
obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili**

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia, nonchè le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e

per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra località.

La prova subita deve risultare da appositi marchi impressi dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita e dal certificato di

prova rilasciato dal Banco o dalla sezione.

Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova già subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale.

Agli effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, le dogane presso le quali vengono presentate per l'importazione armi da fuoco non marchiate o munite di marchi apposti da Banche di prova esteri non riconosciuti debbono, dopo la nazionalizzazione, curare l'inoltro di dette armi in cauzione al Banco nazionale di prova.

#### Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della difesa, possono essere istituite sezioni del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia per la prova di armi da fuoco portatili in altre località dove l'industria di dette armi assumesse una importanza particolare.

Detto decreto deve stabilire che la spesa per l'impianto e per il funzionamento della sezione — in quanto non possa essere fronteggiata con le sue proprie entrate — è a carico degli enti e delle associazioni che hanno preso l'iniziativa della sua istituzione e che hanno deliberato di contribuire al suo mantenimento.

Il regolamento amministrativo e tecnico del Banco di prova deve essere sottoposto alla approvazione del Ministro dell'industria e del commercio il quale provvede con suo decreto, previa intesa col Ministro della difesa.

#### Art. 3.

Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro dell'industria e del commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione del Banco, in base al costo eco-

nomico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili.

#### Art. 4.

I punzoni-tipo occorrenti al marchio delle armi sono provveduti al Banco di prova dal Ministero dell'industria e del commercio e sono conservati alla Zecca di Roma, cui ne è affidata l'esecuzione.

#### Art. 5.

Chi presenta armi da provare al Banco deve essere munito di regolare licenza di fabbricazione rilasciatagli da una delle Questure della Repubblica ed inoltre deve depositare presso la direzione del Banco la propria marca di fabbrica che può essere rifiutata dalla direzione stessa qualora ne ravvisasse imitazione servile di marchio già depositato da altro fabbricante.

Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga in negozi o relativi magazzini armi complete o canne di armi soggette a prova, le quali non abbiano subita la prova stessa e non ne portino il marchio, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per arma.

#### Art. 6.

Le contraffazioni ai marchi di prova vengono punite ai sensi del Codice penale.

#### Art. 7.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle armi prodotte da stabilimenti militari o da privati per conto delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonchè alle armi importate dall'estero per le Forze armate e i Corpi armati dello Stato ovvero destinate a Forze armate estere e fabbricate sotto il controllo di Enti tecnici delle Forze armate o dello Stato richiedente.

## Art. 8.

Con regolamento da approvarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della difesa, saranno emanate le norme per la applicazione della presente legge, particolarmente quelle concernenti l'amministrazione ed il funzionamento del Banco di prova — nel cui Consiglio di amministrazione avran-

no adeguato posto le rappresentanze degli Enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati — la composizione ed approvazione dei punzoni-tipo e contrassegni e dei certificati comprovanti le prove eseguite, le prove cui dovranno essere sottoposte le armi, l'accertamento delle contravvenzioni, la vigilanza governativa sul Banco in relazione anche alle leggi sulla sicurezza pubblica e sulle armi.